Campania/2021/FGR

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la L.R. n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale del 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto il rendiconto del Gruppo consiliare *"Forza Italia per Caldoro Presidente"* - del Consiglio regionale della Campania, relativo all'esercizio finanziario 2020 –

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000042 - 18/03/2021 - 14:52

XI Legislatura e gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data 1° marzo 2021 presso questa Sezione e acquisiti al prot. n.0003637 del 1/03/2021;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 17 marzo 2021, da tenere mediante collegamento da remoto;

Udito, nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 2021, il magistrato relatore, dott. Emanuele Scatola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, per l'esercizio 2020 valgono le linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili su tale atto deve, eccezionalmente, svolgersi entro un termine perentorio, trascorso il quale il sindacato di regolarità non è più esercitabile.

Segnatamente, la Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita pronuncia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

Trascorso tale termine, la Sezione non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle

somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Nonostante il linguaggio usato dal legislatore, la Sezione, non "approva" il rendiconto, in quanto non è organo dell'amministrazione che stabilizza gli effetti di atti adottati da altri organi.

La Corte dei conti, in sede di tale controllo, è infatti un giudice che esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*), rispetto ai cui effetti è estranea.

Per tale ragione l'omessa pronuncia, non equivale alla emissione di un provvedimento giudiziario definitivo, ma solo all'impossibilità di accertare tale irregolarità con le forme del controllo ciclico su tali rendiconti.

Il giudizio della Sezione di controllo è un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti che sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Il controllo della Corte dei conti, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto, si incentra sull'applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza ["*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (art. 1, DPCM)]; 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica

assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

2. Rendiconto del Gruppo consiliare "Forza Italia per Caldoro Presidente".

In data 1° marzo 2021 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2020 – XI Legislatura del Gruppo consiliare *"Forza Italia per Caldoro Presidente"* - nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione. Il Rendiconto del Gruppo *"Forza Italia per Caldoro Presidente"* - XI Legislatura risulta sottoscritto dal Presidente del Gruppo *de quo* che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta veridicità e correttezza; esso risulta, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella seguente sezione: *"Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti XI Legislatura - Anno 2020".*

3. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

I fondi trasferiti per spese di funzionamento sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri.

Il Gruppo consiliare *"Forza Italia per Caldoro Presidente"* è composto da tre consiglieri (Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Annarita Patriarca), ed è stato costituito il 20 ottobre 2020, a seguito delle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020.

Il Consiglio regionale non ha attribuito al Gruppo alcun fondo.

Il prospetto sintetico seguente rappresenta la situazione patrimoniale comprendente il fondo cassa relativo agli esercizi precedenti, le entrate in corso d'esercizio, le spese in conto esercizio e il fondo cassa finale.

Prospetto sintetico entrate/uscite e fondo cassa esercizio 2020 – XI Legislatura del Gruppo Consiliare *"Forza Italia per Caldoro Presidente".*

Fondo cassa esercizi precedenti	0,00
Fondi trasferiti per spese di funzionamento	0,00
Interessi attivi creditori	0,00
TOTALE ENTRATE	**0,00**
Spese conto corrente bancario	0,00
Imposta di bollo	0,00
TOTALE USCITE	**0,00**
FONDO CASSA FINALE	**0,00**

4. Fondi per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal competente Ufficio Regionale.

Si rileva, altresì, che il Gruppo Consiliare ha approvato il Disciplinare interno sulle modalità di gestione e tenuta della contabilità, di cui all'art.2, comma 3, del DPCM del 2 dicembre 2012.

Dalla lettura del suindicato Regolamento si evince, all'art 15 (*Contabilità)*, l'elenco dei Registri che sono stati istituiti:

- Registro del Protocollo del Gruppo;
- Registro delle Autorizzazione alla spesa;
- Libro giornale;
- Libro degli inventari;
- Libro cassa (nell'eventualità che sia istituito un fondo cassa contanti).

5. Conclusioni.

Il rendiconto risulta redatto in modo corretto e conforme alle linee guida adottate con il suddetto DPCM e, quindi, all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n.174/2012.

Alla luce delle osservazioni che precedono – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo - il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2020- XI Legislatura del Gruppo consiliare *"Forza Italia per*

Caldoro Presidente".

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta l'insussistenza di irregolarità inerenti al rendiconto 2020- XI Legislatura del Gruppo consiliare *"Forza Italia per Caldoro Presidente"*;

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del giorno 17 marzo 2021.

Il Relatore

Emanuele Scatola

EMANUELE SCATOLA
18.03.2021
08:34:03 CET

Il Presidente f.f.

Marco Catalano

MARCO CATALANO
CORTE DEI CONTI
18.03.2021
14:33:36 CET

Depositata in Segreteria il

18 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria
(dott. Giuseppe Imposimato)

GIUSEPPE IMPOSIMATO
CORTE DEI CONTI
18.03.2021 13:43:38
UTC